



# Panoramica degli atti legislativi dell'UE del pacchetto Svizzera-UE

## Spiegazioni riguardanti la panoramica

1. **La seguente panoramica riporta gli atti legislativi dell'UE che vengono recepiti negli accordi e nei protocolli del pacchetto Svizzera-UE.** Gli atti legislativi dell'UE sono atti giuridici dell'UE che vengono emanati dal Parlamento europeo e dal Consiglio nel quadro della procedura legislativa ordinaria oppure dal Consiglio o dal Parlamento europeo nel quadro di una procedura legislativa speciale<sup>1</sup>. Gli atti legislativi dell'UE hanno nell'UE un'importanza sostanzialmente paragonabile a quella delle leggi federali in Svizzera; come queste ultime, comprendono disposizioni importanti che contengono norme di diritto.
2. **In totale sono 95 gli atti legislativi dell'UE recepiti dalla Svizzera nel quadro del pacchetto Svizzera-UE.** Si tratta solamente di una piccola parte degli atti legislativi dell'UE: solo nel 2024, nell'UE ne sono stati adottati oltre 600<sup>2</sup>.
3. **Nella panoramica non sono riportati gli atti non legislativi dell'UE** (cosiddetto diritto terziario) recepiti negli accordi e nei protocolli del pacchetto Svizzera-UE. **Si tratta principalmente di atti giuridici che integrano o modificano disposizioni non essenziali di atti legislativi dell'UE** (cosiddetti atti delegati) o che **stabiliscono prescrizioni uniformi per l'attuazione di atti legislativi dell'UE** (cosiddetti atti di esecuzione). Di norma, questi atti vengono adottati dalla Commissione europea<sup>3</sup>, nel rigoroso rispetto degli atti legislativi dell'UE. Gli atti non legislativi dell'UE rientrano quindi sempre nell'ambito degli atti legislativi dell'UE su cui si basano. Date queste caratteristiche, gli atti non legislativi dell'UE possono essere paragonati alle ordinanze svizzere, che a loro volta comprendono disposizioni meno importanti contenenti norme di diritto relative all'esecuzione (cosiddette ordinanze d'esecuzione) o che completano il diritto legislativo (cosiddette ordinanze sostitutive).
4. Nel quadro del pacchetto Svizzera-UE vengono **recepiti atti legislativi dell'UE che modificano atti legislativi dell'UE già contenuti in accordi esistenti relativi al mercato interno**. Tali atti legislativi dell'UE sono riportati e conteggiati in voci separate nella panoramica, poiché il loro recepimento comporta per la Svizzera una modifica della situazione giuridica attuale.

Esempio: *la direttiva sul distacco dei lavoratori (direttiva 96/71/CE) è contenuta già oggi nell'articolo 22 dell'allegato I dell'Accordo sulla libera circolazione delle persone (ALC)*<sup>4</sup>. *Nel quadro del pacchetto Svizzera-UE, la cosiddetta direttiva rivista sul distacco dei lavoratori (direttiva [UE] 2018/957 recante modifica della direttiva 96/71/CE) sarà recepita nell'ALC, e ciò comporterà un cambiamento dell'attuale situazione giuridica in Svizzera. Pertanto, la direttiva rivista sul distacco dei lavoratori (direttiva [UE] 2018/957 recante modifica della direttiva 96/71/CE) è riportata e conteggiata in una voce separata nella panoramica.*

<sup>1</sup> Cfr. art. 289 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea (TFUE).

<sup>2</sup> Di cui 146 tramite la procedura legislativa ordinaria e 531 tramite una procedura legislativa speciale (cfr. [Statistica sui leggi europee](https://eur-lex.europa.eu/statistics/2024/legislative-acts-statistics.html?locale=it), che sugli atti giuridici, <https://eur-lex.europa.eu/statistics/2024/legislative-acts-statistics.html?locale=it>).

<sup>3</sup> Cfr. art. 290 TFUE per gli atti delegati e l'art. 291 TFUE per gli atti di esecuzione.

<sup>4</sup> RS 0.142.112.681



5. Nel quadro del pacchetto Svizzera-UE, degli **atti legislativi dell'UE saranno inoltre contenuti per la prima volta in un accordo tra la Svizzera e l'UE**. Ciò vale in particolare per i nuovi accordi della parte relativa allo sviluppo. Per tali atti legislativi dell'UE, la panoramica riporta solo la «versione consolidata», ossia l'atto legislativo originale dell'UE con l'indicazione dell'ultima modifica pertinente per la Svizzera. Ciò è in linea con il modo abituale di presentazione degli atti normativi in Svizzera in versione consolidata

Esempio: *l'Accordo sull'energia elettrica contiene il regolamento sul mercato interno dell'energia elettrica nella seguente versione: regolamento (UE) 2019/943, modificato da ultimo dal regolamento (UE) 2024/1747. Tale regolamento è riportato in un'unica voce e non in voci separate per ciascun atto giuridico di modifica. Si tratta infatti di un solo atto legislativo dell'UE in una versione specifica.*

6. Oltre il recepimento di atti legislativi dell'UE negli accordi e nei protocolli del pacchetto Svizzera-UE, i lavori in corso nei comitati misti per aggiornare gli accordi relativi al mercato interno esistenti vengono portati avanti secondo la prassi seguita finora.
7. **Le conseguenze giuridiche per la Svizzera degli atti legislativi dell'UE recepiti possono essere determinate solo in combinazione con le regole dei rispettivi accordi e un'analisi della situazione giuridica attuale in Svizzera.** Questo è dovuto ai motivi elencati di seguito.

- **In primo luogo, gli accordi prevedono modalità diverse per l'attuazione del recepimento del diritto dell'UE.** Alcuni accordi (ALC, Accordo sul trasporto aereo<sup>5</sup>, Protocollo sulla sicurezza alimentare, Allegati I e VI dell'Accordo sull'energia elettrica, Accordo sulla sanità) prevedono che gli atti legislativi dell'UE entrino a far parte dell'ordinamento giuridico svizzero attraverso la loro integrazione nel rispettivo accordo (cosiddetto metodo dell'integrazione). Altri accordi si basano sull'approccio dell'equivalenza (MRA<sup>6</sup>, Accordo sui trasporti terrestri<sup>7</sup>, vigilanza sugli aiuti di Stato, allegato V dell'Accordo sull'energia elettrica [diritto ambientale]). Secondo questo approccio, la Svizzera non applica direttamente gli atti legislativi dell'UE integrati negli accordi, bensì adotta una legislazione svizzera equivalente ai rispettivi atti legislativi dell'UE. I requisiti e le modalità dell'approccio dell'equivalenza variano a seconda del settore. Per esempio, la vigilanza sugli aiuti di Stato si basa su un approccio di equivalenza leggermente diverso da quello previsto nell'MRA o nell'Accordo sui trasporti terrestri.
- **In secondo luogo, in diversi accordi sono state negoziate eccezioni per salvaguardare gli interessi della Svizzera.** Queste eccezioni consentono alla Svizzera di derogare ad alcune parti degli atti giuridici dell'UE integrati negli accordi. Per esempio, la Svizzera non è tenuta ad attuare la protezione contro il rinvio in conformità con la direttiva europea sulla cittadinanza (direttiva 2004/38/CE).
- **Infine, dal numero di atti legislativi dell'UE recepiti non si possono trarre conclusioni sulle conseguenze giuridiche per la Svizzera.** In alcuni settori la Svizzera recepisce numerosi atti legislativi dell'UE che non comportano modifiche importanti della sua situazione giuridica. Un esempio è il settore della sicurezza alimentare, in cui 61 atti legislativi dell'UE saranno recepiti nell'ambito del pacchetto Svizzera-UE. Una parte di questi atti è però già stata recepita dalla Svizzera nel quadro dell'Accordo agricolo esistente secondo l'approccio dell'equivalenza<sup>8</sup>. Anche gli atti legislativi dell'UE recepiti per la prima volta nel Protocollo sulla sicurezza alimentare non comportano alcuna modifica o comportano solo modifiche minime per la Svizzera in termini di contenuto. Questo perché il diritto

<sup>5</sup> RS 0.748.127.192.68

<sup>6</sup> RS 0.946.526.81

<sup>7</sup> RS 0.916.026.81

<sup>8</sup> Cfr. allegati 4–6 e 11 dell'Accordo agricolo esistente (RS 0.916.026.81), il cui contenuto sarà trasferito nel Protocollo sulla sicurezza alimentare.



svizzero sulle derrate alimentari è già oggi ampiamente adeguato al corrispondente diritto dell'UE. Al contrario, in alcuni settori il recepimento di un numero ridotto di atti legislativi dell'UE può comportare importanti modifiche nel diritto svizzero. Per esempio, nell'ambito degli aiuti di Stato la Svizzera istituirà un meccanismo di vigilanza settoriale dotato di un'autorità di vigilanza svizzera e con la possibilità di ricorso dinanzi ai tribunali svizzeri. Tale dispositivo sarà equivalente al meccanismo di vigilanza dell'UE, anche se solo un atto legislativo dell'UE in questo settore sarà recepito con l'approccio dell'equivalenza.

**Per maggiori informazioni sulle conseguenze per la Svizzera del recepimento degli atti legislativi dell'UE elencati di seguito si rimanda alle schede informative relative ai singoli settori e ai corrispondenti capitoli del rapporto esplicativo.**



<b><u>Numero di atti legislativi dell'UE</u></b>		
<b>Parte relativa alla stabilizzazione</b>		
<b>1</b>	<b>Elementi istituzionali</b>	<b>0 atti legislativi dell'UE</b>
<b>2</b>	<b>Aiuti di Stato</b>	<b>1 atto legislativo dell'UE</b>
<b>3</b>	<b>ALC-Immigrazione</b>	<b>13 atti legislativi dell'UE</b>
<b>4</b>	<b>ALC-Protezione dei salari</b>	<b>3 atti legislativi dell'UE</b>
<b>5</b>	<b>Trasporti terrestri</b>	<b>3 atti legislativi dell'UE</b>
<b>6</b>	<b>MRA</b>	<b>0 atti legislativi dell'UE</b>
<b>7</b>	<b>Trasporto aereo</b>	<b>0 atti legislativi dell'UE</b>
<b>8</b>	<b>Agricoltura</b>	<b>0 atti legislativi dell'UE</b>
<b>9</b>	<b>Programmi</b>	<b>0 atti legislativi dell'UE</b>
<b>10</b>	<b>Spazio</b>	<b>0 atti legislativi dell'UE</b>
<b>11</b>	<b>Contributo svizzero</b>	<b>0 atti legislativi dell'UE</b>
	<b>Parte relativa alla stabilizzazione totale</b>	<b>20 atti legislativi dell'UE</b>
<b>Parte relativa allo sviluppo</b>		
<b>12</b>	<b>Sicurezza alimentare</b>	<b>61 atti legislativi dell'UE</b>
<b>13</b>	<b>Energia elettrica</b>	<b>12 atti legislativi dell'UE</b>
<b>14</b>	<b>Sanità</b>	<b>2 atti legislativi dell'UE</b>
	<b>Parte relativa allo sviluppo totale</b>	<b>75 atti legislativi dell'UE</b>
	<b>Totale</b>	<b>95 atti legislativi dell'UE</b>



## Parte relativa alla stabilizzazione

	<b>Gruppo negoziale</b>	<b>Atti legislativi dell'UE</b>
1	<b>Elementi istituzionali</b>	<b>Non è previsto alcun recepimento di atti giuridici dell'UE.</b>
2	<b>Aiuti di Stato</b>	<ol style="list-style-type: none"><li>Regolamento (UE) 2015/1589 del Consiglio del 13 luglio 2015 recante modalità di applicazione dell'articolo 108 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea (codificazione) (GU L 248 del 24.09.2015, pag. 9)</li></ol> <p><b>Totale intermedio Aiuti di Stato: 1 atto legislativo dell'UE</b></p>
3	<b>ALC-Immigrazione</b>	<ol style="list-style-type: none"><li>Direttiva 77/486/CEE del Consiglio, del 25 luglio 1977, relativa alla formazione scolastica dei figli dei lavoratori migranti (GU L 199 del 06.08.1977, pag. 32)</li><li>Direttiva 2004/58/CE del parlamento europeo e del consiglio del 29 aprile 2004 relativa al diritto dei cittadini dell'Unione e dei loro familiari di circolare e di soggiornare liberamente nel territorio degli Stati membri, che modifica il regolamento (CEE) n. 1612/68 ed abroga le direttive 64/221/CEE, 68/360/CEE, 72/194/CEE, 73/148/CEE, 75/34/CEE, 75/35/CEE, 90/364/CEE, 90/365/CEE e 93/96/CEE (GU L 158 del 30.04.2004, pag. 77)</li><li>Regolamento (UE) n. 492/2011 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 5 aprile 2011, relativo alla libera circolazione dei lavoratori all'interno dell'Unione (GU L 141 del 27.05.2011, pag. 1), modificato da ultimo dal regolamento (UE) 2019/1149 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 20 giugno 2019 (GU L 186 del 11.07.2019, pag. 21)</li><li>Direttiva 2014/54/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 aprile 2014, relativa alle misure intese ad agevolare l'esercizio dei diritti conferiti ai lavoratori nel quadro della libera circolazione dei lavoratori (GU L 128 del 30.04.2014, pag. 8)</li><li>Regolamento (UE) 2018/1724 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 2 ottobre 2018, che istituisce uno sportello digitale unico per l'accesso a informazioni, procedure e servizi di assistenza e di risoluzione dei problemi e che modifica il regolamento (UE) n. 1024/2012 (GU L 295 del 21.11.2018, pag. 1), modificato da ultimo dal regolamento (UE) 2024/1735 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 13 giugno 2024 (GU L 2024/1735, 28.06.2024)</li></ol>



## Parte relativa alla stabilizzazione

Gruppo negoziale	Atti legislativi dell'UE
	<p>6. Regolamento (UE) 2019/1157 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 20 giugno 2019, sul rafforzamento della sicurezza delle carte d'identità dei cittadini dell'Unione e dei titoli di soggiorno rilasciati ai cittadini dell'Unione e ai loro familiari che esercitano il diritto di libera circolazione (GU L 188 del 12.07.2019, pag. 67)</p> <p>7. Regolamento (UE) 2019/1149 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 20 giugno 2019, che istituisce l'Autorità europea del lavoro, che modifica i regolamenti (CE) n. 883/2004, (UE) n. 492/2011, e (UE) 2016/589 e che abroga la decisione (UE) 2016/344 (GU L 186 del 11.07.2019, pag. 21)</p> <p><i>Nota: vengono riprese solo le modifiche dei regolamenti (CE) n. 883/2004, (UE) n. 492/2011 e (UE) n. 2016/589 contenute nel presente atto.</i></p> <p>8. Regolamento (UE) 2019/500 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 marzo 2019, che stabilisce misure di emergenza nel settore del coordinamento della sicurezza sociale in seguito al recesso del Regno Unito dall'Unione (GU L 85I del 27.03.2019, pag. 35)</p> <p>9. Direttiva 2014/50/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 aprile 2014, relativa ai requisiti minimi per accrescere la mobilità dei lavoratori tra Stati membri migliorando l'acquisizione e la salvaguardia di diritti pensionistici complementari (GU L 128 del 30.04.2014, pag. 1)</p> <p>10. Direttiva 2013/25/UE del Consiglio, del 13 maggio 2013, che adegua determinate direttive in materia di diritto di stabilimento e libera prestazione dei servizi a motivo dell'adesione della Repubblica di Croazia (GU L 158 del 10.06.2013, pag. 368)</p> <p>11. Direttiva 2013/55/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 20 novembre 2013, recante modifica della direttiva 2005/36/CE relativa al riconoscimento delle qualifiche professionali e del regolamento (UE) n. 1024/2012 relativo alla cooperazione amministrativa attraverso il sistema di informazione del mercato interno («regolamento IMI») (GU L 354 del 28.12.2013, pag. 132)</p> <p>12. Direttiva (UE) 2018/958 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 28 giugno 2018, relativa a un test della proporzionalità prima dell'adozione di una nuova regolamentazione delle professioni (GU L 173 del 09.07.2018, pag. 25)</p> <p>13. Regolamento (UE) n. 1024/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 ottobre 2012, relativo alla cooperazione amministrativa attraverso il sistema di informazione del mercato interno e che</p>



## Parte relativa alla stabilizzazione

	<b>Gruppo negoziale</b>	<b>Atti legislativi dell'UE</b>
		<p>abroga la decisione 2008/49/CE della Commissione («regolamento IMI») (GU L 316 del 14.11.2012, pag. 1), modificato da ultimo dal regolamento (UE) 2020/1055 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 15 luglio 2020 (GU L 249 del 31.07.2020, pag. 17)</p> <p><i>Nota: questo atto legislativo dell'UE è contenuto sia nell'allegato I che nell'allegato III dell'ALC.</i></p>
		<b>Totale intermedio ALC-Immigrazione: 13 atti legislativi dell'UE</b>
4	<b>ALC-Protezione dei salari</b>	<ol style="list-style-type: none"><li>1. Direttiva (UE) 2018/957 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 28 giugno 2018, recante modifica della direttiva 96/71/CE relativa al distacco dei lavoratori nell'ambito di una prestazione di servizi (GU L 173 del 09.07.2018, pag. 16)</li><li>2. Direttiva 2014/67/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 15 maggio 2014, concernente l'applicazione della direttiva 96/71/CE relativa al distacco dei lavoratori nell'ambito di una prestazione di servizi e recante modifica del regolamento (UE) n. 1024/2012 relativo alla cooperazione amministrativa attraverso il sistema di informazione del mercato interno («regolamento IMI») (GU L 159 del 28.05.2014, pag. 11)</li><li>3. Regolamento (UE) 2016/589 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 13 aprile 2016, relativo a una rete europea di servizi per l'impiego (EURES), all'accesso dei lavoratori ai servizi di mobilità e a una maggiore integrazione dei mercati del lavoro e che modifica i regolamenti (UE) n. 492/2011 e (UE) n. 1296/2013 (GU L 107 del 22.04.2016, pag. 1), modificato da ultimo dal regolamento (UE) 2019/1149 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 20 giugno 2019 (GU L 186 dell' 11.07.2019, pag. 21)</li></ol>
		<b>Totale intermedio ALC-Protezione dei salari: 3 atti legislativi dell'UE</b>
5	<b>Trasporti terrestri</b>	<ol style="list-style-type: none"><li>1. Regolamento (UE) n. 913/2010 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 22 settembre 2010, relativo alla rete ferroviaria europea per un trasporto merci competitivo Testo rilevante ai fini del SEE (GU L 276 del 20.10.2010, pag. 22)</li><li>2. Direttiva 2012/34/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 21 novembre 2012, che istituisce uno spazio ferroviario europeo unico (rifusione) (GU L 343 del 14.12.2012, pag. 32)</li></ol>



## Parte relativa alla stabilizzazione

	Gruppo negoziale	Atti legislativi dell'UE
		<p>3. Regolamento (CE) n. 1370/2007 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 ottobre 2007, relativo ai servizi pubblici di trasporto di passeggeri su strada e per ferrovia e che abroga i regolamenti del Consiglio (CEE) n. 1191/69 e (CEE) n. 1107/70 (GU L 315 del 3.12.2007, pag. 1), modificato da ultimo dal regolamento (UE) 2016/2338 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 14 dicembre 2016 (GU L 354 del 23.12.2016, pag. 22)</p> <p><i>Nota: questo atto legislativo dell'UE è contenuto sia nell'allegato I dell'Accordo sui trasporti terrestri che negli Allegati I e II del Protocollo sugli aiuti di Stato dell'Accordo sui trasporti terrestri.</i></p> <p><b>Totale intermedio Trasporti terrestri: 3 atti legislativi dell'UE</b></p>
6	Ostacoli tecnici al commercio (MRA)	Gli accordi e i protocolli del pacchetto Svizzera-UE non prevedono alcun recepimento di atti legislativi dell'UE nel presente Accordo.
7	Trasporto aero	Gli accordi e i protocolli del pacchetto Svizzera-UE non prevedono alcun recepimento di atti legislativi dell'UE nel presente Accordo.
8	Agricoltura	Gli accordi e i protocolli del pacchetto Svizzera-UE non prevedono alcun recepimento di atti legislativi dell'UE nel presente Accordo.
9	Programmi	Il presente Accordo non prevede un recepimento del diritto dell'UE.
10	Spazio	Il presente Accordo non prevede un recepimento del diritto dell'UE.
11	Contributo svizzero	Il presente Accordo non prevede un recepimento del diritto dell'UE.



## Parte relativa allo sviluppo

	<b>Gruppo ne-goziale</b>	<b>Atti legislativi dell'UE</b>
12	<b>Sicurezza ali-mentare</b>	<ol style="list-style-type: none"><li>Regolamento (UE) 2017/625 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 15 marzo 2017, relativo ai controlli ufficiali e alle altre attività ufficiali effettuati per garantire l'applicazione della legislazione sugli alimenti e sui mangimi, delle norme sulla salute e sul benessere degli animali, sulla sanità delle piante nonché sui prodotti fitosanitari, recante modifica dei regolamenti (CE) n. 999/2001, (CE) n. 396/2005, (CE) n. 1069/2009, (CE) n. 1107/2009, (UE) n. 1151/2012, (UE) n. 652/2014, (UE) 2016/429 e (UE) 2016/2031 del Parlamento europeo e del Consiglio, dei regolamenti (CE) n. 1/2005 e (CE) n. 1099/2009 del Consiglio e delle direttive 98/58/CE, 1999/74/CE, 2007/43/CE, 2008/119/CE e 2008/120/CE del Consiglio, e che abroga i regolamenti (CE) n. 854/2004 e (CE) n. 882/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio, le direttive 89/608/CEE, 89/662/CEE, 90/425/CEE, 91/496/CEE, 96/23/CE, 96/93/CE e 97/78/CE del Consiglio e la decisione 92/438/CEE del Consiglio (regolamento sui controlli ufficiali) (GU L 95 del 07.04.2017, pag. 1), modificato da ultimo dal regolamento (UE) 2024/3115 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 novembre 2024 (GU L 2024/3115, 16.12.2024)</li><li>Direttiva 66/401/CEE del Consiglio, del 14 giugno 1966, relativa alla commercializzazione delle sementi di piante foraggere (GU 125 dell'11.07.1966, pag. 2298), modificata da ultimo dalla direttiva 2004/117/CE del Consiglio, del 22 dicembre 2004 (GU L 14 del 18.01.2005, pag. 18)</li><li>Direttiva 66/402/CEE del Consiglio, del 14 giugno 1966, relativa alla commercializzazione delle sementi di cereali (GU 125 dell'11.07.1966, pag. 2309), modificata da ultimo dalla direttiva 2004/117/CE del Consiglio, del 22 dicembre 2004 (GU L 14 del 18.01.2005, pag. 18)</li><li>Direttiva 68/193/CEE del Consiglio, del 9 aprile 1968, relativa alla commercializzazione dei materiali di moltiplicazione vegetativa della vite (GU L 93 del 17.04.1968, pag. 15), modificata da ultimo dal regolamento (CE) n. 1829/2003 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 22 settembre 2003 (GU L 268 del 18.10.2003, pag. 1)</li><li>Direttiva 98/56/CE del Consiglio del 20 luglio 1998 relativa alla commercializzazione dei materiali di moltiplicazione delle piante ornamentali (GU L 226 del 13.08.1998, pag. 16), modificata da ultimo dalla direttiva 2003/61/CE del Consiglio, del 18 giugno 2003 (GU L 165 del 03.07.2003, pag. 23)</li></ol>



## Parte relativa allo sviluppo

Gruppo ne-goziale	Atti legislativi dell'UE
	<ul style="list-style-type: none"><li>6. Direttiva 1999/105/CE del Consiglio, del 22 dicembre 1999, relativa alla commercializzazione dei materiali forestali di moltiplicazione (GU L 11 del 15.01.2000, pag. 17)</li><li>7. Direttiva 2002/53/CE del Consiglio, del 13 giugno 2002, relativa al catalogo comune delle varietà delle specie di piante agricole (GU L 193 del 20.07.2002, pag. 1), modificata da ultimo dal regolamento (CE) n. 1829/2003 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 22 settembre 2003 (GU L 268 del 18.10.2003, pag. 1)</li><li>8. Direttiva 2002/54/CE del Consiglio, del 13 giugno 2002, relativa alla commercializzazione delle sementi di barbabietole (GU L 193 del 20.07.2002, pag. 12), modificata da ultimo dalla direttiva 2004/117/CE del Consiglio, del 22 dicembre 2004 (GU L 14 del 18.01.2005, pag. 18)</li><li>9. Direttiva 2002/55/CE del Consiglio, del 13 giugno 2002, relativa alla commercializzazione delle sementi di ortaggi (GU L 193 del 20.07.2002, pag. 33), modificata da ultimo dalla direttiva 2004/117/CE del Consiglio, del 22 dicembre 2004 (GU L 14 del 18.01.2005, pag. 18)</li><li>10. Direttiva 2002/56/CE del Consiglio, del 13 giugno 2002, relativa alla commercializzazione dei tuberiseme di patate (GU L 193 del 20.07.2002, pag. 60), modificata da ultimo dalla direttiva 2003/61/CE del Consiglio, del 18 giugno 2003 (GU L 165 del 03.07.2003, pag. 23)</li><li>11. Direttiva 2002/57/CE del Consiglio, del 13 giugno 2002, relativa alla commercializzazione delle sementi di piante oleaginose e da fibra (GU L 193 del 20.07.2002, pag. 74), modificata da ultimo dalla direttiva 2004/117/CE del Consiglio, del 22 dicembre 2004 (GU L 14 del 18.01.2005, pag. 18)</li><li>12. Direttiva 2008/72/CE del Consiglio, del 15 luglio 2008, relativa alla commercializzazione delle piantine di ortaggi e dei materiali di moltiplicazione di ortaggi, ad eccezione delle sementi (GU L 205 del 01.08.2008, pag. 28)</li><li>13. Direttiva 2008/90/CE del Consiglio, del 29 settembre 2008, relativa alla commercializzazione dei materiali di moltiplicazione delle piante da frutto e delle piante da frutto destinate alla produzione di frutti (Rifusione) (GU L 267 del 8.10.2008, pag. 8)</li><li>14. Regolamento (CE) n. 1107/2009 del parlamento europeo e del consiglio del 21 ottobre 2009 relativo all'immissione sul mercato dei prodotti fitosanitari e che abroga le direttive del Consiglio 79/117/CEE e</li></ul>



## Parte relativa allo sviluppo

Gruppo ne-goziale	Atti legislativi dell'UE
	<p>91/414/CEE (GU L 309 del 24.11.2009, pag. 1), modificato da ultimo dal regolamento (UE) 2019/1381 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 20 giugno 2019 (GU L 231 del 06.09.2019, pag. 1)</p> <p>15. Direttiva 2009/128/CE del parlamento europeo e del consiglio del 21 ottobre 2009 che istituisce un quadro per l'azione comunitaria ai fini dell'utilizzo sostenibile dei pesticidi (GU L 309 del 24.11.2009, pag. 71), modificata da ultimo dal regolamento (UE) 2019/1243 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 20 giugno 2019 (GU L 198 del 25.07.2019, pag. 241)</p> <p>16. Regolamento (UE) 2016/2031 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 ottobre 2016, relativo alle misure di protezione contro gli organismi nocivi per le piante, che modifica i regolamenti (UE) n. 228/2013, (UE) n. 652/2014 e (UE) n. 1143/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio e abroga le direttive 69/464/CEE, 74/647/CEE, 93/85/CEE, 98/57/CE, 2000/29/CE, 2006/91/CE e 2007/33/CE del Consiglio (GU L 317 del 23.11.2016, pag. 4), modificato da ultimo dal regolamento (UE) 2024/3115 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 novembre 2024 (GU L 2024/3115, 16.12.2024)</p> <p>17. Direttiva 2002/32/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 7 maggio 2002, relativa alle sostanze indesiderabili nell'alimentazione degli animali (GU L 140 del 30.05.2002, pag. 10), modificata da ultimo dal regolamento (UE) 2019/1243 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 20 giugno 2019 (GU L 198 del 25.07.2019, pag. 241)</p> <p>18. Regolamento (CE) n. 1831/2003 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 22 settembre 2003, sugli additivi destinati all'alimentazione animale (GU L 268 del 18.10.2003, pag. 29), modificato da ultimo dal regolamento (UE) 2019/1381 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 20 giugno 2019 (GU L 231 del 06.09.2019, pag. 1)</p> <p>19. Regolamento (CE) n. 183/2005 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 12 gennaio 2005, che stabilisce requisiti per ligiene dei mangimi (GU L 35 del 08.02.2005, pag. 1), modificato da ultimo dal regolamento (UE) 2019/1243 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 20 giugno 2019 (GU L 198 del 25.07.2019, pag. 241)</p> <p>20. Regolamento (CE) n. 767/2009 del parlamento europeo e del consiglio del 13 luglio 2009 sull'immis-sione sul mercato e sull'uso dei mangimi, che modifica il regolamento (CE) n. 1831/2003 e che abroga le direttive 79/373/CEE del Consiglio, 80/511/CEE della Commissione, 82/471/CEE del Consiglio,</p>



## Parte relativa allo sviluppo

Gruppo ne-goziale	Atti legislativi dell'UE
	<p>83/228/CEE del Consiglio, 93/74/CEE del Consiglio, 93/113/CE del Consiglio e 96/25/CE del Consiglio e la decisione 2004/217/CE della Commissione (GU L 229 del 01.09.2009, pag. 1)</p> <p>21. Direttiva 90/428/CEE del Consiglio, del 26 giugno 1990, relativa agli scambi di equini destinati a concorsi e alla fissazione delle condizioni di partecipazione a tali concorsi (GU L 224 del 18.08.1990, pag. 60), modificata da ultimo dalla direttiva 2008/73/CE del Consiglio, del 15 luglio 2008 (GU L 219 del 14.08.2008, pag. 40)</p> <p>22. Regolamento (UE) 2016/1012 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'8 giugno 2016, relativo alle condizioni zootecniche e genealogiche applicabili alla riproduzione, agli scambi commerciali e all'ingresso nell'Unione di animali riproduttori di razza pura, di suini ibridi riproduttori e del loro materiale germinale, che modifica il regolamento (UE) n. 652/2014, le direttive 89/608/CEE e 90/425/CEE del Consiglio, e che abroga taluni atti in materia di riproduzione animale («regolamento sulla riproduzione degli animali») (GU L 171 del 29.06.2016, pag. 66)</p> <p>23. Regolamento (UE) 2016/429 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 9 marzo 2016, relativo alle malattie animali trasmissibili e che modifica e abroga taluni atti in materia di sanità animale («normativa in materia di sanità animale») (GU L 84 del 31.03.2016, pag. 1), modificato da ultimo dal regolamento (UE) 2017/625 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 15 marzo (GU L 95, 07.04.2017, pag. 1)</p> <p>24. Regolamento (UE) n. 576/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 12 giugno 2013, sui movimenti a carattere non commerciale di animali da compagnia e che abroga il regolamento (CE) n. 998/2003 (GU L 178 del 28.06.2013, pag. 1)</p> <p>25. Regolamento (CE) n. 999/2001 del parlamento europeo e del consiglio del 22 maggio 2001 recante disposizioni per la prevenzione, il controllo e l'eradicazione di alcune encefalopatie spongiformi trasmissibili (GU L 147 del 31.05.2001, pag. 1), modificato da ultimo dal regolamento (UE) 2017/625 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 15 marzo 2017 (GU L 95 del 07.04.2017, pag. 1)</p> <p>26. Regolamento (CE) n. 2160/2003 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 novembre 2003, sul controllo della salmonella e di altri agenti zoonotici specifici presenti negli alimenti (GU L 325 del 12.12.2003, pag. 1), modificato da ultimo dal regolamento (UE) 2016/429 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 9 marzo 2016 (GU L 84 del 31.03.2016, pag. 1)</p>



## Parte relativa allo sviluppo

Gruppo ne-goziale	Atti legislativi dell'UE
	<p>27. Direttiva 2003/99/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 novembre 2003, sulle misure di sorveglianza delle zoonosi e degli agenti zoonotici, recante modifica della decisione 90/424/CEE del Consiglio e che abroga la direttiva 92/117/CEE del Consiglio (GU L 325 del 12.12.2003, pag. 31), modificata da ultimo dalla direttiva 2013/20/UE del Consiglio, del 13 maggio 2013 (GU L 158 del 10.06.2013, pag. 234)</p> <p>28. Regolamento (CE) n. 178/2002 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 28 gennaio 2002, che stabilisce i principi e i requisiti generali della legislazione alimentare, istituisce l'Autorità europea per la sicurezza alimentare e fissa procedure nel campo della sicurezza alimentare (GU L 31 del 01.02.2002, pag. 1), modificato da ultimo dal regolamento (UE) 2019/1381 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 20 giugno 2019, (GU L 231 del 06.09.2019, pag. 1)</p> <p>29. Direttiva 89/108/CEE del Consiglio del 21 dicembre 1988 per il ravvicinamento delle legislazioni degli Stati Membri sugli alimenti surgelati destinati all'alimentazione umana (GU L 40 dell'11.02.1989, pag. 34), modificata da ultimo dalla direttiva 2013/20/UE del Consiglio, del 13 maggio 2013 (GU L 158 del 10.06.2013, pag. 234)</p> <p>30. Rettifica del regolamento (CE) n. 852/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 29 aprile 2004, sull'igiene dei prodotti alimentari (GU L 139 del 30.04.2004), modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 219/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'11 marzo 2009 (GU L 87 del 31.03.2009, pag. 109)</p> <p>31. Rettifica del regolamento (CE) n. 853/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 29 aprile 2004, che stabilisce norme specifiche in materia di igiene per gli alimenti di origine animale (GU L 139 del 30.04.2004, pag. 55), modificato da ultimo dal regolamento (UE) 2021/1756 del Parlamento europeo e del Consiglio del 6 ottobre 2021 (GU L 357 del 08.10.2021, pag. 27)</p> <p>32. Direttiva 2002/46/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 10 giugno 2002, per il ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri relative agli integratori alimentari (GU L 183 del 12.07.2002, pag. 51), modificata da ultimo dal regolamento (CE) n. 1137/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 22 ottobre 2008 (GU L 311 del 21.11.2008, pag. 1)</p>



## Parte relativa allo sviluppo

Gruppo ne-goziale	Atti legislativi dell'UE
	<p>33. Regolamento (CE) n. 2065/2003 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 10 novembre 2003, relativo agli aromatizzanti di affumicatura utilizzati o destinati ad essere utilizzati nei o sui prodotti alimentari (GU L 309 del 26.11.2003, pag. 1), modificato da ultimo dal regolamento (UE) 2019/1381 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 20 giugno 2019 (GU L 231 del 06.09.2019, pag. 1)</p> <p>34. Regolamento (CE) n. 1925/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 20 dicembre 2006, sull'aggiunta di vitamine e minerali e di talune altre sostanze agli alimenti (GU L 404 del 30.12.2006, pag. 26), modificato da ultimo dal regolamento (UE) n. 1169/2011 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 ottobre 2011 (GU L 304 del 22.11.2011, pag. 18)</p> <p>35. Regolamento (CE) 1331/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 dicembre 2008, che istituisce una procedura uniforme di autorizzazione per gli additivi, gli enzimi e gli aromi alimentari (GU L 354 del 31.12.2008, pag. 1), modificato da ultimo dal regolamento (UE) 2019/1381 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 20 giugno 2019 (GU L 231 del 06.09.2019, pag. 1)</p> <p>36. Regolamento (CE) n. 1332/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 dicembre 2008, relativo agli enzimi alimentari e che modifica la direttiva 83/417/CEE del Consiglio, il regolamento (CE) n. 1493/1999 del Consiglio, la direttiva 2000/13/CE, la direttiva 2001/112/CE del Consiglio e il regolamento (CE) n. 258/97 (GU L 354 del 31.12.2008, pag. 7)</p> <p>37. Regolamento (CE) n. 1333/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 dicembre 2008, relativo agli additivi alimentari (GU L 354 del 31.12.2008, pag. 16)</p> <p>38. Regolamento (CE) n. 1334/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 dicembre 2008, relativo agli aromi e ad alcuni ingredienti alimentari con proprietà aromatizzanti destinati a essere utilizzati negli e sugli alimenti e che modifica il regolamento (CEE) n. 1601/91 del Consiglio, i regolamenti (CE) n. 2232/96 e (CE) n. 110/2008 e la direttiva 2000/13/CE (GU L 354 del 31.12.2008, pag. 34), modificato da ultimo dal regolamento (UE) n. 251/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 febbraio 2014 (GU L 84 del 20.03.2014, pag. 14)</p> <p>39. Regolamento (UE) n. 609/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 12 giugno 2013 , relativo agli alimenti destinati ai lattanti e ai bambini nella prima infanzia, agli alimenti a fini medici speciali e ai sostituti dell'intera razione alimentare giornaliera per il controllo del peso e che abroga la direttiva</p>



## Parte relativa allo sviluppo

Gruppo ne-goziale	Atti legislativi dell'UE
	<p>92/52/CEE del Consiglio, le direttive 96/8/CE, 1999/21/CE, 2006/125/CE e 2006/141/CE della Commissione, la direttiva 2009/39/CE del Parlamento europeo e del Consiglio e i regolamenti (CE) n. 41/2009 e (CE) n. 953/2009 della Commissione (GU L 181 del 29.06.2013, pag. 35)</p> <p>40. Direttiva (UE) 2015/2203 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 novembre 2015, sul ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri relative alle caseine e ai caseinati destinati all'alimentazione umana e che abroga la direttiva 83/417/CEE del Consiglio (GU L 314 del 01.12.2015, pag. 1)</p> <p>41. Regolamento (UE) 2015/2283 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 novembre 2015, relativo ai nuovi alimenti e che modifica il regolamento (UE) n. 1169/2011 del Parlamento europeo e del Consiglio e abroga il regolamento (CE) n. 258/97 del Parlamento europeo e del Consiglio e il regolamento (CE) n. 1852/2001 della Commissione (GU L 327 dell' 11.12.2015, pag. 1), modificato da ultimo dal regolamento (UE) 2019/1381 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 20 giugno 2019 (GU L 231, 06.09.2019, pag. 1)</p> <p>42. Regolamento (CEE) n. 315/93 del Consiglio, dell'8 febbraio 1993, che stabilisce procedure comunitarie relative ai contaminanti nei prodotti alimentari (GU L 37 del 13.02.1993, pag. 1), modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 596/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 18 giugno 2009 (GU L 188 del 18.07.2009, pag. 14)</p> <p>43. Regolamento (CE) n. 396/2005 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 febbraio 2005, concernente i livelli massimi di residui di antiparassitari nei o sui prodotti alimentari e mangimi di origine vegetale e animale e che modifica la direttiva 91/414/CEE del Consiglio (GU L 70 del 16.03.2005, pag. 1), modificato da ultimo dal regolamento (UE) 2017/625 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 15 marzo 2017 (GU L 95 del 07.04.2017, pag. 1)</p> <p>44. Regolamento (CE) n. 470/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 6 maggio 2009, che stabilisce procedure comunitarie per la determinazione di limiti di residui di sostanze farmacologicamente attive negli alimenti di origine animale, abroga il regolamento (CEE) n. 2377/90 del Consiglio e modifica la direttiva 2001/82/CE del Parlamento europeo e del Consiglio e il regolamento (CE) n. 726/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio (GU L 152 del 16.06.2009, pag. 11)</p>



## Parte relativa allo sviluppo

Gruppo ne-goziale	Atti legislativi dell'UE
	<p>45. Regolamento (CE) n. 1935/2004 del parlamento europeo e del consiglio del 27 ottobre 2004 riguardante i materiali e gli oggetti destinati a venire a contatto con i prodotti alimentari e che abroga le direttive 80/590/CEE e 89/109/CEE (GU L 338 del 13.11.2004, pag. 4), modificato da ultimo dal regolamento (UE) 2019/1381 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 20 giugno 2019 (GU L 231 del 06.09.2019, pag. 1)</p> <p>46. Direttiva 84/500/CEE del Consiglio del 15 ottobre 1984 relativa al ravvicinamento delle legislazioni degli Stati Membri per quanto riguarda gli oggetti di ceramica destinati ad entrare in contatto con i prodotti alimentari (GU L 277 del 20.10.1984, pag. 12)</p> <p>47. Regolamento (CE) n. 1760/2000 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 luglio 2000, che istituisce un sistema di identificazione e di registrazione dei bovini e relativo all'etichettatura delle carni bovine e dei prodotti a base di carni bovine, e che abroga il regolamento (CE) n. 820/97 del Consiglio, modificato da ultimo dal regolamento (UE) n. 1169/2011 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 ottobre 2011 (GU L 304 del 22.11.2011, pag. 18)</p> <p>48. Regolamento (CE) n. 1924/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 20 dicembre 2006, relativo alle indicazioni nutrizionali e sulla salute fornite sui prodotti alimentari (GU L 404 del 30.12.2006, pag. 9), modificato da ultimo dal regolamento (UE) n. 1169/2011 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 ottobre 2011 GU L 304 del 22.11.2011, pag. 18)</p> <p>49. Regolamento (UE) n. 1169/2011 del parlamento europeo e del consiglio del 25 ottobre 2011 relativo alla fornitura di informazioni sugli alimenti ai consumatori, che modifica i regolamenti (CE) n. 1924/2006 e (CE) n. 1925/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio e abroga la direttiva 87/250/CEE della Commissione, la direttiva 90/496/CEE del Consiglio, la direttiva 1999/10/CE della Commissione, la direttiva 2000/13/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, le direttive 2002/67/CE e 2008/5/CE della Commissione e il regolamento (CE) n. 608/2004 della Commissione (GU L 304 del 22.11.2011, pag. 18), modificato da ultimo dal regolamento (UE) 2015/2283 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 novembre 2015 (GU L 327 dell' 11.12.2015, pag. 1)</p>



## Parte relativa allo sviluppo

Gruppo ne-goziale	Atti legislativi dell'UE
	<p>50. Direttiva 2011/91/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 13 dicembre 2011, relativa alle diciture o marche che consentono di identificare la partita alla quale appartiene una derrata alimentare (codificazione) (GU L 334 del 16.12.2011, pag. 1)</p> <p>51. Direttiva 1999/2/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 22 febbraio 1999 relativa al ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri concernenti gli alimenti e i loro ingredienti trattati con radiazioni ionizzanti (GU L 66 del 13.03.1999, pag. 16), modificata da ultimo dal regolamento (CE) n. 1137/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 22 ottobre 2008 (GU L 311 del 21.11.2008, pag. 1)</p> <p>52. Direttiva 1999/3/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 22 febbraio 1999 che stabilisce un elenco comunitario di alimenti e loro ingredienti trattati con radiazioni ionizzanti (GU L 66 del 13.03.1999, pag. 24)</p> <p>53. Direttiva 2009/32/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 aprile 2009, per il ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri riguardanti i solventi da estrazione impiegati nella preparazione dei prodotti alimentari e dei loro ingredienti (rifusione) (GU L 141 del 06.06.2009, pag. 3)</p> <p>54. Direttiva 2009/54/CE del Parlamento Europeo e del Consiglio, del 18 giugno 2009, sull'utilizzazione e la commercializzazione delle acque minerali naturali (Rifusione) (GU L 164 del 26.06.2009, pag. 45)</p> <p>55. Regolamento (Euratom) 2016/52 del Consiglio, del 15 gennaio 2016, che fissa i livelli massimi ammissibili di radioattività per i prodotti alimentari e per gli alimenti per animali a seguito di un incidente nucleare o in qualsiasi altro caso di emergenza radiologica e che abroga il regolamento (Euratom) n. 3954/87 del Consiglio e i regolamenti (Euratom) n. 944/89 e (Euratom) n. 770/90 della Commissione (GU L 13 del 20.01.2016, pag. 2)</p> <p>56. Regolamento (CE) n. 1/2005 del Consiglio, del 22 dicembre 2004, sulla protezione degli animali durante il trasporto e le operazioni correlate che modifica le direttive 64/432/CEE e 93/119/CE e il regolamento (CE) n. 1255/97 (GU L 3 del 05.01.2005, pag. 1), modificato da ultimo dal regolamento (UE) 2017/625 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 15 marzo 2017 (GU L 95 del 07.04.2017, pag. 1)</p> <p>57. Regolamento (CE) n. 1099/2009 del Consiglio, del 24 settembre 2009, relativo alla protezione degli animali durante l'abbattimento (GU L 303 del 18.11.2009, pag. 1), modificato da ultimo dal regolamento</p>



## Parte relativa allo sviluppo

	<b>Gruppo ne-goziale</b>	<b>Atti legislativi dell'UE</b>
		<p>(UE) 2017/625 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 15 marzo 2017 (GU L 95 del 07.04.2017, pag. 1)</p> <p>58. Regolamento (CE) n. 1069/2009 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 21 ottobre 2009 recante norme sanitarie relative ai sottoprodotti di origine animale e ai prodotti derivati non destinati al consumo umano e che abroga il regolamento (CE) n. 1774/2002 (regolamento sui sottoprodotti di origine animale (GU L 300 del 14.11.2009, pag. 1), modificato da ultimo dal regolamento (UE) 2019/1009 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 5 giugno 2019 (GU L 170 del 25.06.2019, pag. 1)</p> <p>59. Direttiva 96/22/CE del Consiglio, del 29 aprile 1996, concernente il divieto d'utilizzazione di talune sostanze ad azione ormonica, tireostatica e delle sostanze β-agoniste nelle produzioni animali e che abroga le direttive 81/602/CEE, 88/146/CEE e 88/299/CEE (GU L 125 del 23.05.1996, pag. 3), modificata da ultimo dalla direttiva 2008/97/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 19 novembre 2008 (GU L 318 del 28.11.2008, pag. 9)</p> <p>60. Articolo 107 (ad eccezione del paragrafo 6) e articolo 118 del regolamento (UE) 2019/6 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'11 dicembre 2018, relativo ai medicinali veterinari e che abroga la direttiva 2001/82/CE (GU L 4 del 7.01.2019, pag. 43), in combinato disposto con l'articolo 37, paragrafo 5, dello stesso</p> <p>61. Articolo 17, paragrafo 3, del regolamento (UE) 2019/4 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'11 dicembre 2018, relativo alla fabbricazione, all'immissione sul mercato e all'utilizzo di mangimi medicati, che modifica il regolamento (CE) n. 183/2005 del Parlamento europeo e del Consiglio e che abroga la direttiva 90/167/CEE del Consiglio (GU L 4 del 7.01.2019, pag. 1)</p> <p><b>Totale intermedio Sicurezza alimentare: 61 atti legislativi dell'UE</b></p>
13	<b>Energia elet-trica</b>	<ol style="list-style-type: none"><li>Regolamento (UE) 2019/941 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 5 giugno 2019, sulla preparazione ai rischi nel settore dell'energia elettrica e che abroga la direttiva 2005/89/CE (GU L 158 del 14.06.2019, pag. 1)</li><li>Regolamento (UE) 2019/942 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 5 giugno 2019, che istituisce un'Agenzia dell'Unione europea per la cooperazione fra i regolatori nazionali dell'energia (rifusione)</li></ol>



## Parte relativa allo sviluppo

Gruppo ne-goziale	Atti legislativi dell'UE
	<p>(GU L 158 del 14.06.2019, pag. 22), modificato da ultimo dal regolamento (UE) 2024/1789 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 13 giugno 2024 (GU L, 2024/1789, 15.07.2024)</p> <p>3. Regolamento (UE) 2019/943 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 5 giugno 2019, sul mercato interno dell'energia elettrica (rifusione) (GU L 158 del 14.06.2019, pag. 54), modificato da ultimo dal regolamento (UE) 2024/1747 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 13 giugno 2024 (GU L, 2024/1747, 26.06.2024)</p> <p>4. Direttiva (UE) 2019/944 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 5 giugno 2019, relativa a norme comuni per il mercato interno dell'energia elettrica e che modifica la direttiva 2012/27/UE (rifusione) (GU L 158 del 14.06.2019, pag. 125), modificata da ultimo dalla direttiva (UE) 2024/1711 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 13 giugno 2024 (GU L, 2024/1711, 26.06.2024)</p> <p>5. Regolamento (UE) n. 1227/2011 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 ottobre 2011, concernente l'integrità e la trasparenza del mercato dell'energia all'ingrosso (GU L 326 del 08.12.2011, pag. 1), modificato da ultimo dal regolamento (UE) 2024/1106 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'11 aprile 2024 (GU L, 2024/1106, 17.04.2024)</p> <p>6. Direttiva (UE) 2018/2001 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'11 dicembre 2018, sulla promozione dell'uso dell'energia da fonti rinnovabili (rifusione) (GU L 328 del 21.12.2018, pag. 82), modificata da ultimo dalla direttiva (UE) 2024/1711 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 13 giugno 2024 (GU L, 2024/1711, 26.06.2024)</p> <p>7. Direttiva 2011/92/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 13 dicembre 2011, concernente la valutazione dell'impatto ambientale di determinati progetti pubblici e privati (GU L 26 del 28.01.2012, pag. 1), modificata da ultimo dalla direttiva 2014/52/UE del parlamento europeo e del consiglio del 16 aprile 2014 (GU L 124 del 25.04.2014, pag. 1)</p> <p>8. Direttiva 2001/42/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 giugno 2001, concernente la valutazione degli effetti di determinati piani e programmi sull'ambiente (GU L 197 del 21.07.2001, pag. 30)</p> <p>9. Direttiva (UE) 2016/802 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'11 maggio 2016, relativa alla riduzione del tenore di zolfo di alcuni combustibili liquidi (GU L 132 del 21.05.2016, pag. 58)</p>



## Parte relativa allo sviluppo

	<b>Gruppo ne-goziale</b>	<b>Atti legislativi dell'UE</b>
		<p>10. Direttiva 2010/75/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 24 novembre 2010, relativa alle emissioni industriali (prevenzione e riduzione integrate dell'inquinamento) (rifusione) (GU L 334 del 17.12.2010, pag. 17)</p> <p>11. Direttiva 2009/147/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 30 novembre 2009, concernente la conservazione degli uccelli selvatici (GU L 20 del 26.01.2010, pag. 7), modificata da ultimo dal regolamento (UE) 2019/1010 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 5 giugno 2019 (GU L 170 del 25.06.2019, pag. 115)</p> <p>12. Direttiva 2004/35/CE del parlamento europeo e del consiglio del 21 aprile 2004 sulla responsabilità ambientale in materia di prevenzione e riparazione del danno ambientale (GU L 143 del 30.04.2004, pag. 56), modificata da ultimo dal regolamento (UE) 2019/1010 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 5 giugno 2019 (GU L 170 del 25.06.2019, pag. 115)</p>
		<b>Totale intermedio Energia elettrica: 12 atti legislativi dell'UE</b>
14	<b>Sanità</b>	<p>1. Regolamento (UE) 2022/2371 del Parlamento europeo e del Consiglio del 23 novembre 2022 relativo alle gravi minacce per la salute a carattere transfrontaliero e che abroga la decisione n. 1082/2013/UE (GU L 314 del 06.12.2022, pag. 26)</p> <p>2. Regolamento (CE) n. 851/2004 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 21 aprile 2004 con il quale si crea un Centro Europeo per la prevenzione e il controllo delle malattie (GU L 142 del 30.04.2004, pag. 1), modificato da ultimo dal regolamento (UE) 2022/2370 del Parlamento europeo e del Consiglio del 23 novembre 2022 (GU L 314 del 06.12.2022, pag. 1)</p>
		<b>Totale intermedio Sanità: 2 atti legislativi dell'UE</b>
	<b>Totale</b>	<b><u>95 atti legislativi dell'UE</u></b>